



Regione Puglia



Unione Europea

POR Puglia 2014-2020 - Azione 3.4

## REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

**AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLA FILIERA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO  
(TEATRO MUSICA E DANZA)**

### F.A.Q. 1

**Quesito 1:** E' possibile presentare una domanda di finanziamento per interventi di riqualificazione che riguardino non solo uno, ma due attrattori di cui uno di proprietà ed uno in concessione?

**Risposta:** in proposito si rinvia a quanto previsto all'art. 4 comma 7 dell'avviso, precisando che la domanda di agevolazione non può essere riferita che ad un unico spazio di pubblico spettacolo;

**Quesito 2:** lo spazio per il quale si chiede un intervento di valorizzazione deve essere aperto al pubblico?

**Risposta:** così come previsto all'art.4 –comma 1, lo spazio oggetto dell'intervento deve risultare aperto al pubblico per rappresentazioni di pubblico spettacolo (teatro, musica, danza) - e quindi in possesso di tutte le autorizzazioni di legge - per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell'intervento sino al quinto anno successivo.

**Quesito 3:** quali sono i soggetti beneficiari dell'Avviso?

**Risposta:** I soggetti beneficiari sono definiti all'art.2 (Definizioni) dell'Avviso e devono possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i requisiti di cui all'art.4 comma 4, attestati con le dichiarazioni e la documentazione prevista in allegato alla Domanda (All.B della Modulistica)

**Quesito 4:** in caso di solo gestore di teatro quale documentazione bisogna presentare? Il Contratto di comodato d'uso può essere sufficiente?

**Risposta:** In caso di *solo gestore* di teatri o spazi di pubblico spettacolo dal vivo è necessario essere in possesso di convenzione/contratto di concessione del bene per la gestione del teatro o dello spazio di pubblico spettacolo aperto al pubblico per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento oggetto del contributo. Non possono essere considerate ammissibili forme di accordi, quali il comodato d'uso, che non garantiscano il permanere del diritto di possesso per l'intero periodo.

**Quesito 5:** quali sono i Siti di Interesse Comunitario (SIC)?

**Risposta:** I siti SIC sono stati individuati con Deliberazione della Giunta regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 ed integrati con successiva D.G.R. n. 1596/2016 ed inseriti nell'elenco ufficiale di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2374 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2015.

**Quesito 6:** è possibile presentare domanda di valorizzazione per un bene inserito in area in cui sia stata avviata una procedura di variante urbanistica?

**Risposta:** Per quanto attiene all'ipotesi di procedure di varianti urbanistiche avviate nelle aree connesse al progetto di investimento, si fa presente che l'art. 5, comma 2 prescrive che tutti gli interventi proposti ai fini dell'ammissibilità, devono possedere alla data della domanda la conformità agli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti.

**Quesito 7:** In riferimento alla valutazione delle capacità di aggregazione può costituire valido elemento di valutazione accompagnare delle lettere di collaborazione con i diversi partner o potrebbe essere meglio valutata la costituzione di una ATS?

**Risposta:** All'art.9 comma 8 dell'Avviso e' prevista, tra i criteri di selezione dei progetti, la Valorizzazione di reti di imprese. Il parametro di valutazione in proposito è costituito dalla *"Capacità dell'investimento di sviluppare processi di aggregazione e integrazione tra imprese della filiera culturale, turistica, creativa e dello spettacolo"* Tenuto conto che molteplici sono le possibili opzioni e forme organizzative, che vanno dalle semplici collaborazioni a veri e propri processi di aggregazione, tale capacità di sviluppare processi aggregativi tra imprese della filiera, che trovino espressione in concreti organismi associativi, (quali le reti di imprese), attiene alla progettualità di ciascun partecipante alla selezione e sarà oggetto di valutazione della Commissione preposta.

**Quesito 8:** Un'associazione singola, già conduttrice di un teatro, per partecipare a questo bando, dovrà costituirsi obbligatoriamente in ATI?

**Risposta:** Si richiama l'art.4 comma 1, in base al quale possono presentare una sola domanda i soggetti privati esercenti attività di impresa in possesso dei requisiti previsti. In base alle previsioni dei successivi commi 2 e 3 del medesimo art.4, sono inoltre ammessi i raggruppamenti di imprese (ATI) o i raggruppamenti tra associazioni e/o enti e/o imprese (ATS) in possesso dei previsti requisiti.

**Quesito 9:** Fra i soggetti beneficiari del presente avviso potrebbe rientrare un' associazione costituita in ATS con il comune per la gestione del teatro comunale? Naturalmente l'associazione farebbe da capogruppo dell'ATS.

**Risposta:** Con riguardo al quesito posto si richiama l'art.4 comma 2, laddove è previsto espressamente che *"sono inoltre ammessi i raggruppamenti di imprese (ATI) o i raggruppamenti tra associazioni e/o enti e/o imprese (ATS), cui si applica la normativa civilistica e fiscale vigente, a condizione che l'impresa capogruppo sia un soggetto con Codice ATECO 90.04 "GESTIONE DI TEATRI, SALE DA CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE" con sede operativa in Puglia e che siano proprietari e gestori o solo gestori di teatri o spazi di pubblico spettacolo dal vivo situati nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda e aperta al pubblico per rappresentazioni di pubblico spettacolo*

(teatro, musica, danza) per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell'intervento sino al quinto anno successivo.

Sono, pertanto consentite le ATS intese come raggruppamenti tra Associazioni/imprese ed Enti e, in tale ipotesi, fermi restando i requisiti previsti per l'impresa capogruppo, è necessario presentare, oltre alla documentazione prevista, anche quella di cui al successivo comma 3 del medesimo art.4, nonché all'art.8 comma 7 lett.B) punti 3) e 4).

**Quesito 10:** Un'impresa proprietaria di un immobile, rientrante tra gli attrattori culturali ai sensi del Codice Urbani, e ad oggi inagibile perchè bisognoso di restauri, può con le risorse della regione ristrutturarlo e destinarlo ad attività di pubblico spettacolo dal vivo?

**Risposta:** Così come previsto all'art.4 comma 1 dell'Avviso, possono presentare istanza di partecipazione al bando "i soggetti privati, esercenti attività di impresa (Medie, Piccole e Microimprese come definite dal REG. UE n. 651/2014, Allegato I, art. 2 e dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005), iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, con Codice ATECO 90.04 "GESTIONE DI TEATRI, SALE DA CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE" con sede operativa in Puglia e che siano proprietari e gestori o solo gestori di teatri o spazi di pubblico spettacolo dal vivo situati nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda"

Gli spazi per i quali si chiede - in qualità di proprietari e gestori o solo gestori - un intervento di valorizzazione, devono risultare aperti al pubblico per rappresentazioni di pubblico spettacolo (teatro, musica, danza) per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell'intervento sino al quinto anno successivo.

Gli interventi previsti, sono finalizzati a valorizzare teatri e spazi di pubblico spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza), aperti al pubblico, identificabili come attrattori culturali e naturali del territorio regionale o collegati ad identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale.

Nel caso specifico, costituiscono identificati attrattori culturali e naturali i beni di cui all'art.2 dell'Avviso, tra cui rientrano i beni riconosciuti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

**Quesito 11:** Due associazioni possono costituire una ATI e accedere al finanziamento senza l'obbligo della iscrizione al R.E.A.?

**Risposta:** Così come previsto all'art.4 comma 1 dell'Avviso in questione, possono presentare domanda di partecipazione i soggetti privati, esercenti attività di impresa (Medie, Piccole e Microimprese come definite dal REG. UE n. 651/2014, Allegato I, art. 2 e dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005), iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, con Codice ATECO 90.04 "GESTIONE DI TEATRI, SALE DA CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE" con sede operativa in Puglia e che siano proprietari e gestori o solo gestori di teatri o spazi di pubblico spettacolo dal vivo situati nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda.

Quanto sopra costituisce requisito soggettivo generale il cui possesso risulta indispensabile ai fini della partecipazione all'Avviso.

In caso di ATI o ATS, lo stesso requisito deve essere necessariamente posseduto dall'impresa capogruppo, che presenta domanda di partecipazione corredando la stessa con la documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art.4 dell'Avviso.

**Quesito 12:** è ammissibile a finanziamento una PMI di nuova costituzione che intende rilevare la gestione di un teatro?

**Risposta:** Tutti i requisiti dei soggetti beneficiari, nella definizione di cui all'art.2, che siano proprietari e gestori o solo gestori di teatri o spazi di pubblico spettacolo dal vivo situati nel territorio regionale devono, a pena di inammissibilità della domanda, contemporaneamente sussistere al momento della domanda e perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo, pena la revoca dello stesso (art.4 comma 6). Il teatro o spazio di pubblico spettacolo dal vivo, oggetto dell'intervento deve essere in esercizio - e quindi in possesso di tutte le autorizzazioni di legge - per il periodo

continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell'intervento destinatario del contributo sino al quinto anno successivo, giusto art. 4 comma 1 dell'Avviso.

**Quesito 13:** è previsto un punteggio minimo per l'ammissione dei vari progetti?

**Risposta:** al comma 9 dell'art. 9 dell'Avviso in questione è espressamente previsto che i contributi, fino ad esaurimento delle risorse, sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, agli interventi candidati che avranno conseguito almeno la sufficienza in ciascuno dei parametri di valutazione.

**Quesito 14:** è contemplato l'accesso ai fondi anche per teatri o spazi di pubblico spettacolo dal vivo attualmente chiusi, attraverso la richiesta fatta eventualmente da un soggetto che già sia in possesso dei requisiti codice Ateco ecc diverso dal proprietario della sala inattiva?

**Risposta:** possono presentare istanza i soggetti privati, esercenti attività di impresa (Medie, Piccole e Microimprese come definite dal REG. UE n. 651/2014, Allegato I, art. 2 e dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005), iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, con Codice ATECO 90.04 "GESTIONE DI TEATRI, SALE DA CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE" con sede operativa in Puglia e che siano proprietari e gestori o solo gestori di teatri o spazi di pubblico spettacolo dal vivo situati nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda (requisito soggettivo generale).

Tali soggetti devono essere in possesso anche di tutti i requisiti di cui all'art.4-comma 4 dell'Avviso, per interventi di riqualificazione di uno spazio di pubblico spettacolo dal vivo, del quale siano, alla presentazione dell'istanza, proprietari e gestori o solo gestori, a condizione che lo stesso sia aperto al pubblico per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell'intervento oggetto del contributo, sino al quinto anno successivo.

**Quesito 15:** può partecipare all'Avviso un' impresa che gestisce uno spazio di pubblico spettacolo dal vivo non identificabile come attrattore culturale - non ricorrendo le condizioni di cui all'art.2 comma 1 ultimo capoverso, in quanto non destinato ad attività di pubblico spettacolo per un minimo di 30 giorni in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso stesso - e considerato che detto spazio risulta situato in un comune ricadente in area SIC, oppure in un Comune provvisto della qualifica di "Borghi più belli d'Italia" di cui alla L.R.n.44/2013, ovvero in un Comune avente la definizione di città Slow?

**Risposta:** premesso che al comma 1 dell'art.1 dell'Avviso, viene indicata, tra le finalità dell'intervento regionale, quella di valorizzare teatri e spazi di pubblico spettacolo dal vivo identificabili come attrattori culturali del territorio regionale o collegati ad identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale, e fermo restando il possesso da parte del soggetto beneficiario dei requisiti previsti dall'Avviso, è ammissibile l'intervento qualora situato in un' area SIC o in un Comune provvisto della qualifica di "Borghi più belli d'Italia" di cui alla L.R.n.44/2013, ovvero in un Comune avente la definizione di città Slow, e quindi collegato ad un attrattore culturale e naturale così come previsto dall'art 2 del Bando.

**Quesito 16:** L'impresa in possesso di Codice ATECO 90.04 "GESTIONE DI TEATRI, SALE DA CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE" come codice secondario rientra tra i soggetti beneficiari?

**Risposta:** è possibile avere il Codice Ateco 90.04 come codice secondario.

**Quesito 17:** In caso di impresa attiva che gestisce uno spazio di pubblico spettacolo dal vivo che non è identificabile come attrattore culturale di cui all'art. 2 (definizioni) dell'Avviso Pubblico, cosa si intende per "collegato all'attrattore culturale"? Può partecipare all'avviso se si collega ad un attrattore culturale del territorio regionale attraverso un protocollo d'intesa e/o accordo, convenzione etc. etc.?

**Risposta:** l'intervento oggetto d'investimento deve essere riferito alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, così come definiti all'art.2 dell'Avviso, tenendo conto che tra i parametri di valutazione di cui al comma 8 dell'art.9 è prevista la "*Capacità del progetto di migliorare la fruizione dell'attrattore culturale e naturale del territorio regionale*". Gli strumenti e le forme concrete di attuazione di tale capacità possono essere molteplici ed attengono alla progettualità di ciascuna impresa partecipante e come tali saranno oggetto di valutazione della Commissione preposta.

**Quesito 18:** L'impresa avente Codice Ateco 90.04 è proprietaria di un teatro o di uno spazio di pubblico spettacolo dal vivo attualmente concesso in locazione ad altra impresa. Considerato che al comma 4 Punto 1 dell'art 4 dell'Avviso pubblico è previsto che tale spazio di pubblico spettacolo deve essere aperto al pubblico per un periodo continuativo dalla data di conclusione dell'investimento e sino al quinto anno successivo, le autorizzazioni e le certificazioni di legge in materia di pubblico spettacolo dovranno essere presenti al termine dell'investimento e non al termine di presentazione delle domande, considerato che la società proprietaria, non esercitando ad oggi la gestione, non dispone delle autorizzazioni di legge proprie della gestione dello spazio. E' corretta tale posizione?

**Risposta:** Con riferimento allo spazio di pubblico spettacolo oggetto dell'investimento, l'impresa che presenta la domanda deve essere proprietaria e gestore o solo gestore e, in questa ultima ipotesi – in caso di proprietà privata - deve allegare all'istanza convenzione/contratto di concessione del bene per la gestione dello spazio di pubblico spettacolo oggetto dell'intervento per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento oggetto del contributo. Le autorizzazioni e le certificazioni di legge in materia di pubblico spettacolo relative allo spazio oggetto dell'investimento dovranno essere presentate, a pena di revoca del contributo concesso, alla conclusione dell'intervento.

**Quesito 19:** Tra le spese generali direttamente imputabili al progetto (15%) sostenute dalla data di presentazione della domanda e sino alla conclusione dell'investimento, purché capitalizzate, rientrano al pari delle spese ammissibili elencate al comma 1 punto 7 dell'art. 6 dell'avviso pubblico anche quelle di assistenza tecnico-amministrativa purché non rientranti tra quelle non espressamente escluse?

**Risposta:** si ribadisce quanto già espressamente previsto al comma 1 punto 7 dell'Avviso, laddove l'imputabilità diretta al progetto qualifica l'ammissibilità di dette spese generali, ferma restando la necessaria coerenza tecnica e amministrativa delle stesse al progetto in questione, con esclusione delle spese non ammissibili, di cui al comma 3 del medesimo art.6 ed in particolare con esclusione delle spese di funzionamento così come definite nell'art.2 dell'Avviso.

**Quesito 20:** All'art. 8 comma 7 punto E è riportato: *"dichiarazione resa sotto forma di perizia asseverata di validazione del progetto (...) redatta da tecnico iscritto ad Albo, in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa, da questi firmata digitalmente"*. Si chiede di chiarire se per "validazione" si intenda una perizia asseverata del medesimo tecnico progettista o se sia necessario ricorrere ad altro progettista con aggravii di costi e adempimenti non necessari ai fini della semplificazione amministrativa?

**Risposta:** La dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, di validazione del progetto presentato per l'avviso pubblico in oggetto, redatta da tecnico iscritto ad Albo in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa, da questi firmata digitalmente, è espressamente prevista dall' art.8 comma 7 punto E), tenuto conto del livello esecutivo della progettualità richiesta e della complessità tecnica degli aspetti cui detta perizia fa riferimento. La perizia può essere asseverata dal tecnico progettista qualora tecnico abilitato, iscritto ad Albo in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa, e competente a rendere le dichiarazioni espressamente previste dal citato art. 8, comma 7 punto E).

**Quesito 21:** Le spese devono risultare pagate dopo l'invio della domanda, ma possono essere state preventivate e fatturate anche prima?

**Risposta:** Sono ammissibili le spese connesse con l'investimento agevolato pagate a partire dalla data di presentazione della domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del Disciplinare di cui all' art. 10 dell'Avviso.

Le fatture dovranno essere emesse ed integralmente pagate entro il predetto arco temporale di ammissibilità, pena la loro esclusione totale dal contributo.

Le fatture, ad esclusione delle spese relative alla progettazione (ammissibili nei limiti del 3%), non dovranno riferirsi a prestazioni, forniture e acquisti effettuati prima della data di presentazione della domanda.